

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1484 di mercoledì 24 maggio 2006

# Linee guida regionali sull'Accordo RSPP

*Il commento dell'Avv. Rolando Dubini alla bozza delle linee guida interpretative dell'accordo Stato Regioni in merito alla formazione degli RSPP.*

Pubblicità

Le linee guida regionali, interpretative dell'accordo Stato Regioni in merito alla formazione degli RSPP (una bozza del documento non ancora approvato è in circolazione in questi giorni tra gli addetti ai lavori) forniscono una interpretazione che unisce utili indicazioni, a **punti assai discutibili**:

1) come quello sulla **formazione a distanza** [l'argomento che ne nega la possibilità non regge né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista formativo: se vi è chi è in grado di progettare simili corsi, perché negarne a priori la legittimità? Oltretutto **vi sono decreti del ministero della pubblica istruzione che riconoscono la piena legittimità dell'insegnamento a distanza a livello universitario e per i dirigenti scolastici**: Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 - Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 GU 29 aprile 2003, n. 98 - sui criteri per la formazione a distanza (FAD) universitaria e il Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, n. 98 - Formazione del personale preposto alla direzione delle scuole paritarie - La formazione a distanza (FAD) riconosciuta dal ministero della pubblica istruzione]

2) o **il termine del 14 febbraio 2008** per la conclusione dell'iter formativo per Rspp e Aspp (si suppone nominati prima del 14 febbraio 2007), **inventato di sana pianta e che non ha alcuna base giuridica** (seppure tecnicamente, pragmaticamente necessario).

Le altre interpretazioni del documento sono a volte condivisibili, tuttavia rappresenta una **grave carenza il mancato coordinamento col Ministero del lavoro** (non dimentichiamo che la costituzione art. 117 assegna la definizione dei principi generali, e quindi anche la loro interpretazione autentica, allo Stato e non alle regioni, e solo linee interpretative condivise tra Stato e regioni avrebbero potuto soddisfare le esigenze di chi deve applicare l'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94, l'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003 e l'Accordo Governo-Regioni del 26 gennaio 2006, entrato in vigore il 14 febbraio 2006).

E' da sperare che la conferenza Stato Regioni riesca a rimettere mano a un accordo sulla formazione quanto mai enigmatico, per usare l'efficace definizione datane da Raffaele Guariniello.

Avvocato Rolando Dubini

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)